

30

Ordinanza municipale inerente il bagno pubblico comunale

Art. 1

L'apertura del bagno pubblico è stabilita dal Municipio che ne fissa l'orario giornaliero.

Art. 2

Nelle giornate di pioggia o di cattivo tempo il bagno può essere chiuso.

Art. 3

I prezzi d'entrata sono stabiliti dal Municipio.

Art. 4

È vietato l'ingresso ai ragazzi non accompagnati di età inferiore ai sei anni. I genitori o gli accompagnatori sono responsabili della loro sorveglianza.

Art. 5

I biglietti e gli abbonamenti d'entrata per domiciliati sono rilasciati unicamente su presentazione di un documento ufficiale munito di fotografia attestante il domicilio.

Lo stesso documento deve essere sempre prodotto da chi è in possesso di un abbonamento per domiciliati.

A richiesta l'ufficio controllo abitanti rilascia gratuitamente un documento di legittimazione.

Art. 6

È vietato:

- a) l'accesso al bagno a persone affette da malattie infettive o contagiose;
- b) usare sapone al di fuori delle cabine per le docce a pagamento;
- c) l'accesso ai cani e ad altri animali;
- d) entrare nelle piscine con materassini, canotti, pinne, tubi di respirazione e simili;
- e) tuffarsi dai lati delle vasche, nonché spingervi altre persone;
- f) entrare in acqua senza aver fatto uso dei lavapiedi e delle docce;
- g) intrattenersi a lungo e ripetutamente negli spogliatoi, nei locali per le docce e nei servizi igienici;
- h) consumare spuntini nei recinti delle vasche;
- i) fumare nei recinti delle vasche, nelle cabine e negli spogliatoi;
- l) deporre carta e rifiuti se non negli appositi cestini;
- m) il gioco del calcio; altri giochi collettivi sono autorizzati soltanto nella zona ad essi riservata nel prato a nord-ovest;
- n) utilizzare apparecchi radio o altri e provocare rumori molesti che possano disturbare gli utenti del bagno;
- o) portare costumi che offendono la decenza pubblica.

Art. 7

È vietata l'organizzazione di corsi o di singole lezioni di nuoto senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

Art. 8

Il bagnino, o chi ne fa le veci, è incaricato del mantenimento dell'ordine e della pulizia del bagno. In caso di necessità il personale può immediatamente espellere i trasgressori richiedendo se del caso l'intervento della polizia.

Art. 9

Il pubblico dovrà uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini del personale.

I contravventori saranno puniti con una multa da fr. 20.- a fr. 200.- e potranno essere allontanati dal bagno.

È riservato il risarcimento di eventuali danni provocati dagli utenti.

Art. 10 *

Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni a persone e cose o furti all'interno dello stabilimento, salvo il caso che la causa sia attribuibile a difetti degli impianti o a colpa del personale dello stabilimento.

*** Art. modificato con ris. mun. no. 9 dell'11 gennaio 1995**

Art. 11

Eventuali reclami contro il personale del bagno dovranno essere inoltrati al Municipio per iscritto.

* * *

- Ordinanza adottata in data 4 maggio 1970 (parzialmente modificata il 5 aprile 1971, il 14 luglio 1987 e l'11 gennaio 1995).

- Ripubblicata nel periodo dal 26 gennaio al 9 febbraio 1995.